



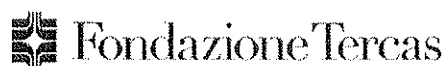
**LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ BORGHESE
E LO SVILUPPO DELLA MEZZADRIA
NELL'ABRUZZO TERAMANO
(SECOLI XVIII-XIX)**

A cura di
Giacomo De Iuliis e Ottavio Di Stanislao

RICERCHE&REDAZIONI



Il volume è stato realizzato con il sostegno della Città di Teramo



Il convegno è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Tercas

La pubblicazione della documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Teramo è autorizzata con provvedimento n. 0000411-P dell'Archivio stesso.

Direzione editoriale: Giacinto Damiani

Progetto grafico: Barbara Marramà

© 2025 Ricerche&Redazioni / IARST

Ricerche&Redazioni
Via Francesco Franchi, 25
64100 Teramo Italia
+39 0861 219242
+39 348 2643221
info@ricercheeredazioni.com
ricercheeredazioni@pec.it
www.ricercheeredazioni.com

ISBN 978-88-85431-94-2

In copertina: *Ex feudo di Cantalupo, 1840*, ASTe, Trib. Civ., Perizie (ph. Franco Giuliani)

Per una storia degli usi civici

di Fabrizio Marinelli

1.

Sebbene, tradizionalmente, la materia degli usi civici sia sempre stata riservata all'elaborazione della civilistica, proprio sul finire dell'Ottocento una riflessione sul tale materia veniva compiuta da colui che sarebbe in seguito divenuto uno dei maestri del diritto amministrativo italiano e cioè l'abruzzese Oreste Ranelletti, che nel 1898, all'interno del suo lavoro sul demanio pubblico¹, si poneva il problema dell'inquadramento sistematico della proprietà collettiva agro-silvo-pastorale. Anzi, saranno proprio gli usi civici a incrinare la certezza del Ranelletti di poter ricondurre tutto il pubblico allo Stato, certezza che si era già infranta nelle pagine di Vittorio Emanuele Orlando, Federico Cammeo e soprattutto Santi Romano, ma sulla quale Ranelletti insistette sino alla morte².

Tuttavia, oggi, è un civilista che si propone di affrontare il problema dell'esistenza di un paradigma della proprietà collettiva che si contrapponga al paradigma della proprietà individuale. Il termine paradigma vuol significare l'esistenza di un modello che si ripropone nella storia del diritto, in epoche e in luoghi diversi, ma che mantiene delle caratteristiche precise, delle finalità omogenee, dei principi specifici, delle basi culturali comuni. Un tentativo che merita di essere proposto perché il dibattito sulla proprietà privata e sulla proprietà pubblica, tornato attuale in questi anni attraverso la proposta dei cosiddetti beni comuni³, non potrà che giovare

¹ O. RANELLETTI, *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico*. Capitolo III: *Teoria*, in *Riv. it. sc. giur.* 1898, XXV e XXVI; si veda la ristampa in O. RANELLETTI, *Scritti giuridici scelti*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Napoli, 1992; più recentemente cfr. V. FANTI, *Demanio statale e demanio civico nelle pagine di Oreste Ranelletti*, Pisa 2022.

² Lo nota significativamente B. SORDI, *Oreste Ranelletti*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, *ad vocem*.

³ Cfr. F. MARINELLI, voce Beni comuni, in *Enc. dir.*, Annali VII, Milano 2014, p. 157: si veda anche, in argomento, U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari-Roma 2011 e V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, *Beni comuni e diritti collettivi. Riflessione de jure condendo su un dibattito in corso*, in *Giustamm.it*.

dei riflessi della discussione sulla proprietà collettiva che, dopo una sostanziale pubblicizzazione avvenuta negli anni venti del Novecento, tende al contrario negli ultimi anni a caratterizzarsi per un deciso riavvicinamento al diritto privato. Come per tanti altri istituti, il pendolo della storia oscilla e il prisma attraverso cui guardare alcune materie ci restituisce, a distanza di qualche decennio, un'immagine delle stesse a volte assai più articolata del passato, e quasi sempre diversa.

2.

La nozione di proprietà che si è affermata in Occidente negli ultimi due secoli è quella di una proprietà individuale e soggettiva, nel senso che è incentrata sul soggetto proprietario e non sul bene oggetto del diritto; essa è finalizzata alla circolazione e alla produzione dei beni, per cui viene garantita come un attributo della persona, che la mette al riparo da ogni possibile espropriazione che non sia espressamente prevista dalla legge.

Di conseguenza ogni forma di proprietà collettiva, in primo luogo la comunione ordinaria, è malvista e ostacolata dal legislatore: ne sono chiari sintomi la mancanza di personalità giuridica, che anzi la comunione viene costruita proprio come antitesi alla persona giuridica⁴, e la possibilità riconosciuta a qualunque partecipante di chiedere e ottenere lo scioglimento della comunione. Essa viene dunque vista come situazione precaria e instabile, con il sotteso corollario di permettere il suo scioglimento in qualsiasi momento⁵. La rapidità dei traffici, postulato dell'economia moderna e ancor più di quella contemporanea, richiede la necessità di decisioni rapide, che solo il singolo soggetto, nella sua assoluta autonomia, può assicurare.

Tuttavia, accanto alla comunione ordinaria, si afferma e permane una proprietà collettiva senza quote, espressione degli usi tradizionali di utilizzare i boschi e i pascoli da parte di comunità rurali che risalivano al Medioevo e che si erano protratte

⁴ Sul punto cfr. F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, vol. 1, *Le categorie generali. Le persone. La proprietà*, Padova 1990, p. 498. Si discosta da tale impostazione soprattutto G. BRANCA, *Della comunione*, in *Comm. cod. civ.* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Libro terzo, *Della proprietà*, Bologna-Roma 1960, 3° ed.

⁵ Cfr. M.C. CERVALE, *Una proprietà plurale. Itinerari tra condominio e multiproprietà*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 2, p. 358.

indisturbate lungo il corso dei secoli⁶. Questa proprietà collettiva, fondata su una appropriazione dell'uso del territorio che non è affidata alla mediazione giuridica, vuoi legislativa, vuoi contrattuale, appare diffusa su tutto il territorio italiano, dalle Alpi sino alle regioni meridionali, e presenta elementi che, anche a un esame preliminare, possiedono caratteristiche comuni, quanto meno perché fanno riferimento a un ambiente comune e a valori comuni⁷.

Si tratta sempre di proprietà identitarie⁸, nel senso che sono collegate a un territorio strettamente connesso alle esigenze del borgo e che dunque sono andate strutturandosi nel corso dei secoli, perché l'utilizzo di quel determinato territorio con quelle specifiche modalità si è sempre ripetuto, generazione dopo generazione, creando una situazione che di per sé istituisce e alimenta una comunità, dotata di un territorio, di un patrimonio, di capacità normativa e di autonomia organizzativa⁹.

3.

Il problema della proprietà è un problema centrale soprattutto nel periodo tra Settecento e Ottocento non solo sotto il profilo socio-politico, ampiamente studiato, ma anche sotto quello prettamente giuridico, assai meno approfondito. Proprio di questo aspetto vorrei tentare una narrazione che sia attenta soprattutto al contenuto del diritto, più che alla sua rappresentazione sociologica.

Il periodo che va dal tardo Settecento alle riforme napoleoniche, sia in Francia sia, particolarmente, nel Regno di Napoli, vede un repentino cambiamento del diritto di proprietà, che si trasforma da un insieme di situazioni dominicali elaborate nel Medioevo nella proprietà moderna fissata dal ben noto art. 544 del *Code civil*:

⁶ Una ricostruzione storica dell'istituto si trova in R. TRIFONE, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle provincie napoletane. Dottrina Storia Legislazione e Giurisprudenza*, Milano 1909.

⁷ In argomento si veda P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1977, 2017, e F. MARINELLI, *Gli usi civici, nel Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. Cicu e F. Messineo, 3ª ed., Milano 2022.

⁸ Nel senso indicato cfr. F. POLITI, *Assetti fondiari collettivi e cultura giuridica. I valori delle proprietà collettive come fondamento di responsabilità civica e quali strumenti di risposta alle sfide contemporanee*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2013, p. 37.

⁹ Cfr. F. MARINELLI, *La proprietà come istituzione. 'Un altro modo di possedere quaranta anni dopo*, in *Rass. dir. civ.* 2019, 1, p. 351.

*“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”*¹⁰.

Ma quel periodo, tutto sommato breve, ha un prima e un dopo, e tali epoche devono essere interrogate se si vuole comprendere il senso del cambiamento e il perché del cambiamento, seguendo il magistrale itinerario storico-giuridico di Paolo Grossi¹¹. Il “prima” è composto da due distinti periodi, il diritto dell'impero romano e, alla dissoluzione di questo, il diritto medievale. Il diritto romano classico ci consegna una proprietà individuale, il *dominium ex iure quiritium* che fa capo al *paterfamilias*, ed è dunque costruito in senso soggettivo. Non che i beni restino concettualmente esclusi dal diritto di proprietà, tanto è vero che si dividono in *res Mancipi* e *res nec Mancipi*, a secondo del loro scopo e dunque del diverso modo di trasferire la loro proprietà, ma l'impostazione fa riferimento al soggetto, intuizione questa che verrà consapevolmente valorizzata nell'Ottocento¹². La proprietà romana è compatta, semplice, astratta, assoluta. I diritti reali minori se ne separano solo quantitativamente, e la compressione della loro autonomia rende il diritto dominicale elastico, nel senso che una volta rimosso il peso che lo sovrasta e lo comprime esso automaticamente si riappropria del suo spazio.

In tutt'altra direzione il diritto medievale, nel quale le situazioni dominicali perdono l'unità romanistica e si frantumano in tanti diversi diritti limitati che solo per accidente, riuniti in una stessa persona, possono rappresentare la *proprietas* romana. Ma quella che il giureconsulto romano è la regola, nel medioevo diviene l'eccezione. La proprietà si scompone in dominio diretto e dominio utile (così chiamato perché all'utilista spettano le *actiones utiles* che nel diritto romano spettavano al proprietario), e i diritti reali cessano di essere ancillari alla proprietà, costituendosi come singoli diritti dotati di concretezza e di autonomia. Per il glossatore bolognese la servitù, l'usufrutto, l'enfiteusi sono forme di proprietà, che hanno la stessa dignità della proprietà vera e propria, e che coesistono con essa, senza limitarla o condizionarla.

¹⁰ Sia concesso un rinvio a F. MARINELLI, *La cultura del Code civil. Un profilo storico*, Padova 2004, ristampa, 2018.

¹¹ Si veda al riguardo P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 17, 1988, pp. 379 ss. Una seconda edizione accresciuta di tale saggio è stata ristampata a Napoli nel 2006.

¹² L'impostazione soggettivistica sarà al contrario messa in discussione da E. FINZI, *L'officina delle cose. Scritti minori*, a cura di P. GROSSI, Milano 2013.

La proprietà divisa permette diversi livelli di dominio sul fondo. Il direttario ha un potere astratto, è attribuito a più soggetti, imperatore, re, feudatario, vassallo, barone i quali ne traggono un qualsivoglia vantaggio. L'utilista è il povero contadino che coltiva un fondo di cui non può disporre ma può godere perché è il godimento che nell'economia fondata sul valore d'uso appare la facoltà prevalente; al contrario nell'economia liberale sarà la disponibilità del bene ad apparire prevalente, favorendo l'accumulazione capitalistica. Non a caso della divisione medievale il codice civile italiano mantiene un riferimento all'art. 832 del codice civile vigente, che parla del proprietario come colui che ha il diritto di godere e di disporre del bene, ovvero il godere dell'utilista e il disporre del direttario: le due facoltà si intrecciano e si fondono indissolubilmente in un unico soggetto, il proprietario moderno, signore assoluto del bene¹³.

Questa situazione, ovvero la divisione tra dominio diretto e dominio utile, sembra mutare in un brevissimo lasso di tempo con la rivoluzione francese e con l'immediatamente successivo codice di Napoleone, del 1804. Il diritto di proprietà torna unitario, assoluto, astratto: diviene la cifra del borghese possidente, che idealmente si ricollega al *paterfamilias* romano e che come quello lega il diritto di proprietà al suo essere più profondo, quello economico. La proprietà diviene un attributo del soggetto come la libertà, e il codice, che tale proprietà regola, diviene il libro in cui sono calate mediante sequenze ordinate di articoli le conquiste della rivoluzione. Ai diritti politici seguono quelli civili e, tra essi, soprattutto il diritto di proprietà, modello del diritto soggettivo e paradigma della cultura proprietaria dello stato liberale e liberista.

In realtà il passaggio dall'uno all'altro paradigma non è poi così semplice e lineare come l'accelerazione rivoluzionaria sembrerebbe spiegare. I processi storici sono lenti, anche se poi i loro effetti sembrano manifestarsi in tempi brevi: la crisi della proprietà medievale inizia nel Cinquecento, con l'umanesimo giuridico, e sempre maggiori sono le eccezioni che il pensiero protestante propone alla cultura corporativa della prima e della seconda Scolastica. Lo sviluppo dell'economia, gli scambi

¹³ Nota significativamente P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, cit., p. 381, come a proposito della proprietà "semplificata" vi sia "Una linea riflessiva che si snoda unitaria dal Cinquecento all'Ottocento, ma che conclama la sua rottura rispetto alle fonti giuridiche medievali". Ancora, "La semplicità testimonia la scelta di togliere il *dominium* dalle variazioni del contingente per assolutizzarlo nell'ambito del soggetto, inserendolo il più possibile all'interno di esso" (*ibidem*).

commerciali, la *lex mercatoria* erodono pian piano una cultura proprietaria medievale che nasceva in un mondo diverso, nella cultura giuridica romano-barbarica, in un'economia non ancora caratterizzata dall'accumulazione capitalistica. A Orleans il genio di Pothier sistematizza la proprietà moderna alla metà del Settecento permettendo ai redattori del *Code* di muoversi su basi sicure, ma è ancora lontano da quel paradigma liberista che solo il *Code* sarà in grado di elaborare compiutamente, modificando radicalmente la concezione del dominio¹⁴. Il mondo cambia rapidamente, e la proprietà si trasforma, adeguandosi agli interessi della borghesia che si sostituisce alla nobiltà e agli schemi che essa costruisce proprio al fine di acquistarla e di mantenerla.

Ed ecco, allora, il “dopo”. Proprio negli stessi anni, nel regno di Napoli, l'eversione della feudalità, grazie alle leggi di Giuseppe Napoleone prima e di Gioacchino Murat dopo, permetterà di liberare grandi energie giuridiche ed economiche. La Commissione feudale napoletana, guidata dalle mani esperte di Giacinto Dragonetti e di David Winspeare¹⁵, risolverà i contrasti tra i comuni e i baroni, separando non senza difficoltà i patrimoni degli uni e degli altri.

Un lavoro complesso, che lascia in eredità al mondo moderno quella particolarissima situazione di proprietà collettiva che negli anni venti del Novecento verrà chiamata con il nome di usi civici¹⁶ e che proprio dalla Commissione feudale napoletana trarrà i principi fondamentali della materia.

4.

Quando il fascismo decide di interessarsi di agricoltura e foreste, e lo farà con la retorica che gli era propria (significativa sarà la scritta *dux* realizzata mediante il taglio selettivo di un bosco sulla montagna tra Rieti e Antrodoto), un gruppo

¹⁴ P. GROSSI, *Un paradiso per Pothier. Robert Joseph Pothier e la proprietà “moderna”*, in *Quaderni fiorentini*, XIV, 1985, p. 407.

¹⁵ Sul punto cfr. F. MARINELLI, *Giacinto Dragonetti e la commissione feudale napoletana*, in *Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria*, L'Aquila 2016, in particolare pp. 214 ss.

¹⁶ In generale si veda U. PETRONIO, *Usi civici*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano 1992, p. 930 ss; A. PALERMO, *Gli usi civici*, in *Noviss. Dig. it.*, XX. Torino 1975, p. 2018; G. CURIS, *Gli usi civici*, Roma 1928, che costituisce il primo commento alla legge 1766/1927 subito dopo la sua approvazione.

di giuristi organici al regime proporrà e farà approvare la legge 1766 del 16 giugno 1927 e una serie di provvedimenti correlati.

Essa, come si è già notato, riprende i principi elaborati dalla Commissione feudale napoletana e divide gli usi civici in due categorie, il demanio civico vero e proprio e l'uso civico in senso proprio, ovvero un uso collettivo su beni di natura pubblica e privata. Inoltre crea la figura del commissario, con una doppia funzione, amministrativa e incidentalmente giurisdizionale¹⁷. Successivamente, una volta che i poteri amministrativi del commissario saranno trasferiti, nel 1977, alle regioni, ai commissari resterà esclusivamente la funzione giurisdizionale, incentrata sulla determinazione della *qualitas soli*. Si realizza inoltre una decisa pubblicizzazione della materia degli usi civici, che vengono affidati ai comuni, i quali li amministrano pur non essendo proprietari dei beni, la cui proprietà, indivisibile e senza quota, spetta ai naturali¹⁸.

Principi che vengono a loro volta ripresi dalla legge 168 del 20 novembre 2017¹⁹ che costituzionalizza i domini collettivi, privatizza gli enti esponenziali, riduce di molto il ruolo dei comuni e delle regioni, individua un terzo tipo di proprietà, oltre quella pubblica e privata, ovvero la proprietà collettiva²⁰. Se da un lato i principi e i valori della materia vengono garantiti al massimo livello, il legislatore preferisce però una privatizzazione della materia²¹, favorendo l'autonomia degli enti esponenziali, eliminando il controllo dei comuni, riducendo quello delle regioni e riaccentrando molte competenze in capo allo stato centrale²².

¹⁷ Cfr. F. MARINELLI, *Apologia degli usi civici e del loro giudice*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 3, p. 872.

¹⁸ Su tali profili cfr. M.A. LORIZIO, *Gli usi civici*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 1994 e L. FULCINITI, *I beni di uso civico*, 2° ed., Padova 2000.

¹⁹ Su cui si vedano gli atti del convegno svoltosi presso l'Università dell'Aquila il 31 maggio 2018, *Domini collettivi ed usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del 2017*, Pisa 2019.

²⁰ Così R. VOLANTE, *Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017 n. 168 in materia di diritti collettivi*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2018, p. 1067 ss.

²¹ L'aspetto della gestione dei domini collettivi è trattato da W. GIULIETTI, *La gestione dei domini collettivi dopo la legge n. 168 del 2017*, in *Domini collettivi e usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del 2017*, cit., p. 57.

²² Su tali profili cfr. G. PAGLIARI, *"Prime note" sulla l. 20 novembre 2017, n. 168 ("norme in materia di domini collettivi")* in *Il diritto dell'economia*, n. 98, 2019, p. 11; F. POLITI, *Riflessioni sulle novità della legge n. 168 del 2017 nella prospettiva del diritto costituzionale: cosa resta delle competenze regionali*, in *Domini collettivi ed usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del 2017*, cit. p. 23; M.C. CERVALE, *Usi civici, diritto civile e tutela del paesaggio: la nuova legge sui domini collettivi*, in *Rass. dir. civ.*, 2018, 4, p. 1159.

Il riferimento all'espressione "usi civici" è voluto, perché è intorno a tale sintagma che sono stati elaborati dalla Commissione feudale i principi che non solo si sono mantenuti sino a oggi, ma che hanno permesso alla proprietà collettiva di preservarsi dai tentativi di eliminarla, a volte in buona fede (raramente), più spesso in mala fede. Usi civici non è un sintagma neutrale, è stato utilizzato perché non si voleva accostare l'istituto a quello della proprietà: nella legge 168/2017 si parla di domini collettivi, ma la differenza terminologica non sembra individuare due categorie distinte²³. Probabilmente si è voluto unificare sotto un unico nome le due realtà più rappresentative della proprietà collettiva come si è manifestata in Italia e cioè gli usi civici aperti, caratteristici del Mezzogiorno, detti aperti perché chiunque prenda la residenza in un dato comune ne diviene partecipe sulla base dell'incolato, e le proprietà collettive chiuse, tipiche dell'Arco alpino, spesso denominate "regole", dove la partecipazione quale comproprietario è strettamente legata alla discendenza dagli originari abitanti dei diversi borghi e comuni.

Gli usi civici sono inalienabili, inusucapibili, imprescrittibili²⁴ e non possono circolare liberamente²⁵. Essi hanno inoltre un vincolo di destinazione fortissimo, che non può essere modificato se non in casi eccezionali e limitatissimi.

La grande bellezza della penisola italiana è data dall'insieme di un ambiente insieme dolce e variegato, frutto del territorio e dal lavoro dell'uomo, in quanto le emergenze architettoniche costituiscono quella che Goethe chiamava una seconda natura. Questo aspetto, in primo luogo implicito, perché il lavoro del contadino rende la campagna non solo utile ma anche gradevole, viene esplicitato con felice intuizione dalla Corte costituzionale che, a partire dagli anni Novanta, converte la destinazione

²³ Sul profilo terminologico cfr. G. PAGLIARI, "Prime note" sulla l. 20 novembre 2017, n. 168, cit., pp. 13, 14, il quale ritiene che l'espressione domini collettivi non ricomprenda gli usi civici su terre private o pubbliche, ovvero gli usi civici in senso proprio, nonché L. FULCINITI, *I domini collettivi tra archetipi e nuovi paradigmi*, in *Diritto agroalimentare*, 2018, p. 547.

²⁴ Il principio dell'inalienabilità dei beni di uso civico discende dall'art. 12 della legge 1766/1927, che impone un'autorizzazione per alienare detti beni; quello della loro imprescrittibilità dall'art. 2 della legge 1766/1927 che consente sempre di accertarne l'esistenza, la natura e l'estensione; quello della loro non usucapibilità discende dall'art. 9 della legge 1766/1929 che ne dispone sempre la reintegra "a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti"; cfr. A. GERMANÒ, *Usi civici*, in *Dig. disc. priv.*, vol. XIX, Torino 1999, pp. 538 ss.

²⁵ Si veda al riguardo F. POLITI, *La circolazione dei beni di uso civico e la tutela costituzionale*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2006, p. 13.

agraria, boschiva e pascoliva in destinazione ambientale e paesaggistica²⁶.

Sin dagli anni Ottanta del Novecento si era compreso che gli usi civici potevano svolgere, anzi svolgevano naturalmente, una funzione ambientale. Si fece interprete di questa tendenza l'illustre storico, Giuseppe Galasso, il quale, sottosegretario in quegli anni al Ministero dell'ambiente, intuì come i beni d'uso civico costituivano un enorme patrimonio ambientale e paesaggistico che andava preservato e valorizzato. Se tale legge costituì uno snodo fondamentale per liberare gli usi civici da quell'aura antiquaria che gli era rimasta impressa dall'espressione "relique" che si doveva a Giacomo Venezian²⁷, fu poi la Corte costituzionale con alcune decisioni degli anni novanta, dovute soprattutto a Luigi Mengoni, un civilista che fu giudice e presidente della Corte costituzionale, originario del Trentino e dunque profondo conoscitore delle regole dell'Arco alpino. Mengoni affronta il problema con la decisione 1 aprile 1993 n. 133²⁸ che, nel dichiarare la fondatezza dei poteri d'ufficio del Commissario, ne argomenta la ragionevolezza rilevando che «Accanto agli interessi locali, di cui sono diventate esponenti le Regioni, emerge l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio» e precisa il suo pensiero nella decisione 20 febbraio 1995 n. 46²⁹, in cui afferma che

la sovrapposizione tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale.

La linea è ormai segnata e il suggello a tale impostazione viene infine affermato con la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2018 che proprio nel sottolineare tale profilo ambientale si rende conto che non sono più le regioni a doversi occupare della materia, bensì lo Stato³⁰.

²⁶ Cfr. M.C. CERVALE, *Usi civici e domini collettivi. La proprietà plurale e il diritto civile*, in *Tratt. dir. civ. cons. naz. notariato*, Napoli 2022, p. 148 ss.

²⁷ G. VENEZIAN, *Le reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Camerino 1888.

²⁸ Si legge in *Giust. Civ.*, 1993, I, p. 1736 e in *Foro it.*, 1993, I, c. 2126.

²⁹ Si legge in *Giust. Civ.* 1995, I, p. 865 con nota di F. MARINELLI, *Usi civici, tutela dell'ambiente e poteri d'ufficio del commissario liquidatore*.

³⁰ Su tale sentenza della Corte costituzionale cfr. F. POLITI, *Una sentenza storica in materia di usi civici e*

Tuttavia il discorso non sarebbe completo se non si affrontasse anche il tema della proprietà collettiva come impresa. Profilo questo che non era sfuggito né a Oreste Ranelletti, né a Salvatore Pugliatti, fondatore della scuola messinese di diritto privato, che nel suo saggio su *La proprietà e le proprietà* dedicherà molte pagine al fenomeno degli usi civici³¹.

Sia Ranelletti, lo si è già notato, sia Pugliatti, approfondiscono, a cinquant'anni di distanza, la materia della proprietà, da prospettive diverse, ma entrambi concordano nel ricondurre gli usi civici all'impresa, quanto meno a una particolarissima categoria d'impresa. Ora non è che non sia vero che gli usi civici contengano anche diversi elementi propri dell'impresa (con qualche concessione all'impresa cooperativa), ma a mio avviso non è questo il loro tratto caratterizzante e dunque il concetto d'impresa resta estraneo al fondamento storico giuridico che caratterizza la proprietà collettiva.

Il che non vuol dire che alla base di questa materia non vi sia una particolare concezione dell'economia, che discende dall'utilizzo delle terre marginali da parte dei contadini all'interno del feudo, caratterizzato dalla prevalenza del valore d'uso rispetto al valore di scambio. I beni di uso civico sono oggetto di un utilizzo persistente nel tempo, che deve garantire il loro uso in perpetuo, a favore delle generazioni future³².

Non casualmente il concetto di imprenditore agricolo è sempre stato dibattuto proprio perché non si riusciva a sistematizzarlo concettualmente e perché l'imprenditore agricolo si confondeva con quella figura del signorotto di campagna che non era certo un imprenditore e che pure viveva della propria attività agricola³³. Oggi –

proprietà collettive. Osservazioni alla sentenza n. 113 del 2018, in *Giur. Cost.*, 2018, 3, 1281 e L. DE LUCIA, *Gli usi civici tra autonomia della collettività e accentramento statale*, in *Giur. Cost.*, 2018, 3, p. 1289.

³¹ S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario, Palermo, 19-23 ottobre 19952, ora in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano 1954.

³² Cfr. P. NERVI, *La nuova stagione degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo economia/ambiente*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2014, 1, p. 8; A. MERLER, *Il ruolo delle comunità locali di fronte all'uso del patrimonio collettivo e delle risorse naturali*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 2006, 1, p. 31.

³³ Si veda in argomento G.B. FERRI, *Proprietà e impresa in agricoltura: variazioni su un vecchio tema*, in *Riv. dir. comm.*, 1987, p. 317.

al contrario – si manifesta un contrasto tra i soggetti gestori dei demani civici e una agricoltura sempre più identificata con l'impresa agricola a proposito della possibilità di far godere a terzi, spesso imprenditori agricoli delocalizzati, i vasti territori del demanio civico non utilizzati dai naturali. Un conflitto che andrebbe risolto, perché assai spesso non utile a determinare una dimensione in cui l'eccesso di territorio non utilizzato può essere destinato a un pascolo affidato a terzi. In realtà è la politica agricola dell'Unione europea che non tiene sempre correttamente conto della realtà montana italiana, che non si presta ad essere regolata attraverso una disciplina modulata sulle fertili pianure dell'Europa centro settentrionale.

Un problema aperto, che costituirà il banco di prova di una modernizzazione della materia, e che deve essere affrontato con grande equilibrio per contemperare le ragioni degli assetti fondiari collettivi con quelle dell'efficace utilizzo di terreni che potrebbero restare abbandonati³⁴.

7.

In conclusione, si può dunque affermare l'esistenza di un paradigma della proprietà collettiva, che preesiste a quello della proprietà individuale e che comunque si pone sullo stesso piano della proprietà individuale. Lo aveva compreso già nell'Ottocento un acuto giurista inglese, Sir Henry Maine³⁵, che aveva incrinato la pervicace visione liberista della proprietà, tendente a identificare la proprietà individuale addirittura con la civiltà umana. Infatti, secondo la cultura giuridica ed economica dominante, le varie forme di proprietà collettiva venivano attribuite a popoli primitivi e dunque a una visione arretrata della civiltà. Non solo Sir Henry Maine, ma anche Emile de Lavaley e Otto von Gierke³⁶ hanno nella seconda metà dell'Ottocento incrinato tale certezza, dimostrando che le due forme di proprietà, individuale e collettiva, non hanno alcun rapporto con il grado di civiltà dei popoli che le hanno scelte.

³⁴ Il riferimento obbligato è a E. OSTROM, *Governing the commons; the evolution of institutions for collective action*, New York 1990; trad. it., *Governare i beni collettivi*, Venezia 2006.

³⁵ Sir HENRY MAINE, *Ancient law*, trad. it., *Diritto antico*, a cura di V. Ferrari, Milano 1997.

³⁶ Su tali autori si veda ampiamente P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere'*, cit., *passim*.

Dunque la proprietà collettiva costituisce un paradigma autonomo, che non rappresenta un'eccezione alla regola, bensì che si pone come regola di quella che mi sono permesso di definire come "un'altra proprietà"³⁷ anche in omaggio al mio maestro, il prof. Paolo Grossi, che aveva chiamato il suo principale libro sull'argomento "Un altro modo di possedere", riprendendo a sua volta un'espressione di Carlo Cattaneo. Essa si propone come forma di tutela dell'ambiente attenta alla solidarietà presente e futura, alla bellezza del paesaggio, a un'economia sostenibile, a un'identità collettiva che sia valorizzazione delle tradizioni del territorio e delle potenzialità che esso esprime.

Ancora, e qui torna la visione del giurista, la proprietà collettiva vuol essere testimonianza concretissima di come tale paradigma, per quanto meno conosciuto, meno utilizzato, troppo spesso relegato in ambiti angusti dal pensiero giuridico dominante, appaia al contrario capace di esprimere suggestioni assolutamente attuali, che ne giustificano non solo lo studio astratto, ma anche la protezione e la valorizzazione concreta³⁸.

³⁷ Così si intitola il mio libro: F. MARINELLI, *Un'altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni*, Pisa 2019, 2° ed.

³⁸ Negli ultimi anni ho avuto modo di presentare diverse relazioni sul tema della storia della proprietà collettiva nei numerosi convegni sulla materia che si sono svolti in varie parti d'Italia. Ne consegue la riproposizione di molti argomenti che si trovano contenuti anche in altre relazioni dedicate agli stessi profili.